



MIC | MIC_SABAP-VR_UO12 | 12/08/2024 | 0023941-P | [34.43.04/119.33/2020]

*Ministero della Cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it
Pec

E, p.c.,
Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretariato Regionale MiC del
Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio prot. n. 321635 del 03/07/2024
Prot. in entrata n. 19807 del 03/07/2024

OGGETTO: VIGASIO (VR)

Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, con successiva immissione in metanodotto Snam.

Ditta proponente: BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l

Sede impianto: Comune di Vigasio, strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona. PARERE

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 03/07/2024 e acquisita a protocollo in data 03/07/2024 al n. 19807, della Conferenza di Servizi, relativa al progetto specificato in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III - Beni paesaggistici - del D.Lgs. n.42 del 2004;

VISTA la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere di cui trattasi, così come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta, non verrebbero ad arrecare pregiudizio alle zone tutelate interessate dall'intervento;

Tutto ciò richiamato e premesso per quanto di competenza ai sensi della parte III – beni paesaggistici del D.Lgs. 42-2004 e s.m. e i.,

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto così come descritto negli elaborati pervenuti, subordinandolo alle seguenti prescrizioni:

- siano realizzate delle consistenti opere di mitigazione a verde lungo l'intero perimetro esterno dell'area di intervento, tramite l'impianto di filari arborei e arbustivi da realizzarsi come segue:
- siano messi a dimora, lungo l'intero perimetro, n. 2 filari di alberature già parzialmente sviluppate sia nel fusto che nella chioma, disposte con sesto d'impianto congruo (con uno spazio di circa 8 metri tra alberi dello stesso filare) e alternato nei due filari, che dovranno distare fra loro di circa 10 metri, in



modo da schermare adeguatamente l'impianto in progetto e costituire un nutrito e profondo sistema vegetale;

- le essenze che, per differenti caratteristiche botaniche e di portamento, si ritiene possano migliorare significativamente la mitigazione da realizzarsi e che quindi si suggerisce di piantumare sono: il carpino bianco (*Carpinus betulus*), il bagolaro (*Celtis australis*) e il leccio (*Quercus ilex*), alternandole in maniera opportuna e non ripetitiva al fine di costituire un insieme vegetale vario e non omogeneo;
- nello spazio tra i due filari, siano inserite anche delle siepi campestri ottenute con diverse essenze arbustive autoctone tipiche della pianura agricola, quali ad esempio: nocciolo, prugnolo, biancospino, frangola, viburno, corniolo, ligustro, ecc, al fine di schermare completamente anche alle quote più basse la percezione dei nuovi manufatti;
- tutte le alberature e gli arbusti delle siepi siano oggetto di scrupolose cure ed eventuali leggere manutenzioni, evitando potature drastiche o capitozzature che ne comprometterebbero vitalità e ruolo paesaggistico. Le siepi campestri siano mantenute in forma libera. Eventuali fallanze (alberi morti) siano prontamente sostituite con esemplari delle medesime specie;
- eventuali recinzioni, dovranno essere realizzate con reti metalliche di colore verde infisse su pali in legno o metallo e quindi prive di muretti in c.a., da porsi esclusivamente sul lato interno dell'area di progetto rispetto alle mitigazioni vegetali;
- le piantumazioni arboree dovranno avvenire, compatibilmente con il periodo stagionale più opportuno per la messa a dimora, il più presto possibile, al fine di ottenere in tempi congrui e già durante la realizzazione dell'impianto una significativa mitigazione del medesimo;
- Tutte le opere di manutenzione del verde dovranno avvenire a regola d'arte ed essere eseguite sempre sotto la direzione di un dottore agronomo forestale, evitando il danneggiamento del colletto degli alberi nonché le potature drastiche o le capitozzature in grado di compromettere vitalità e ruolo paesaggistico degli elementi arborei e arbustivi. Dovrà pertanto favorirsi il naturale accrescimento delle chiome limitando al minimo indispensabile gli interventi di contenimento delle stesse.
- tutti i fabbricati e gli altri manufatti edilizi dovranno essere dipinti all'esterno di colore scuro, assimilabile al colore "Terra di Siena bruciata/scura", mentre i tetti degli edifici dovranno essere in lamiera colore testa di moro;
- la colorazione delle cupole dei digestori dovrà essere grigia, non bianca o verde;
- dovranno essere al massimo limitate le pavimentazioni artificiali esterne, mantenendo in ogni caso una superficie in terreno naturale, drenante e non impermeabilizzata pari ad almeno il 50% della superficie fondiaria.

Per quanto attiene la tutela archeologica,

si comunica che è già stato dato riscontro alla Ditta richiedente nell'ambito della richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, a norma dell'art. 13.3 del D.M. Sviluppo Economico 10.09.2010, con nota prot. 5911 del 27/02/2024, che opportunamente si allega.

Nel ribadire quanto espresso nella nota allegata, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006, se l'intervento è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale va sottoposto a Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA).

PER IL SOPRINTENDENTE
Andrea Rosignoli
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Brunella Bruno
(documento firmato digitalmente)



Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria

Funzionario Architetto Marco Cofani
AREA IV – UT VRO
E-mail: marco.cofani@cultura.gov.it

Il Responsabile dell'Istruttoria archeologica

Funzionario Archeologo Giovanna Falezza

Il Collaboratore all'Istruttoria

Ass. Amm./Tec. Paola Berni
09/08/2024 – 19807 VIGASIO BIOMETHAN CS PF PRESCRITTIVO